



INGRESSO E SOGGIORNO PER INVESTITORI

L'art. 1 co. 148 della L. 232/2016 introduce, nell'ambito del DLgs. 286/98 recante la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, l'art. 26-bis al fine di facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori.

Nello specifico, sono consentiti l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a 3 mesi, al di fuori delle quote massime di stranieri di cui all'art. 3 co. 4 dello stesso DLgs. 286/98, agli stranieri che intendono effettuare:

- un investimento di almeno 2.000.000,00 euro in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno 2 anni;
- un investimento di almeno 1.000.000,00 euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno 2 anni ovvero di almeno 500.000,00 euro nel caso tale società sia una start up innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25 co. 8 del DL 179/2012 convertito;
- una donazione a carattere filantropico di almeno 1.000.000,00 euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

A tal fine, i medesimi soggetti devono altresì:

- dimostrare di essere titolari e beneficiari effettivi di importi, almeno pari a quelli sopra indicati, disponibili e trasferibili in Italia;
- presentare una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi per le finalità indicate, entro 3 mesi dalla data di ingresso in Italia;
- dimostrare di avere, in aggiunta, risorse sufficienti per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

Sono conseguentemente individuati i documenti necessari e la procedura amministrativa di rilascio del visto per investitori che si sostanzia in un permesso di soggiorno biennale, revocabile anche prima della scadenza qualora lo straniero non abbia effettuato l'investimento o la donazione entro 3 mesi dalla data di ingresso in Italia o abbia dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di 2 anni.

È altresì consentito l'ingresso dei familiari del detentore del visto ai fini del ricongiungimento.

Brescia, 9 gennaio 2017

per informazioni Ufficio Estero Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it

Aderente a: